

Testo originario**ART. 32 - ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti ai sensi dell'articolo 23 comma 1, per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche, a titolo di esempio:

a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;

b1) superfici dei locali dei centri benessere, day spa e centri termali destinati a sauna e bagni di vapore;

c) immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.

d) superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;

e) serre a terra;

f) aree scoperte adibite a verde;

Testo modificato**ART. 32 - ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti ai sensi dell'articolo 23 comma 1, per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche, a titolo di esempio:

a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;

b1) superfici dei locali dei centri benessere, day spa e centri termali destinati a sauna e bagni di vapore;

c) immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.

d) superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;

e) serre a terra;

f) aree scoperte adibite a verde;

g) aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;

h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.

2. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime dei precedenti prelievi, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione, entro i termini di cui all'art. 35. La domanda dovrà essere corredata da idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte e la superficie per la quale si richiede la riduzione.

3. La domanda di cui al comma 2 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo che siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e sul calcolo del tributo.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali o le aree scoperte dove sono esercitate attività istituzionali, come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale.

6. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali destinati ad usi diversi da quello del culto.

g) aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;

h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

i) aree esterne cimiteriali.

2. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime dei precedenti prelievi, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione, entro i termini di cui all'art. 35. La domanda dovrà essere corredata da idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte e la superficie per la quale si richiede la riduzione.

3. La domanda di cui al comma 2 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo che siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e sul calcolo del tributo.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali o le aree scoperte dove sono esercitate attività istituzionali, come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale **o per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento.**

6. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali destinati ad usi diversi da quello del culto.

ART. 34 – AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all'art. 25, comma 7, può stabilire forme di agevolazioni tariffarie:

a) per i locali e le aree, adibiti esclusivamente alle attività di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.1991 n°266 e alla legge regionale Toscana 26.4.1993 n°28;

b) per le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui alla lettera a), dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione;

c) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale; in tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo competono su richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti e decorrono secondo le modalità stabilite nella delibera di cui al comma precedente.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele dichiarazione, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 34 – AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all'art. 25, comma 7, può stabilire **ulteriori riduzioni ed esenzioni e** forme di agevolazioni tariffarie, **come ad esempio:**

a) per i locali e le aree, adibiti esclusivamente alle attività di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.1991 n°266 e alla legge regionale Toscana 26.4.1993 n°28;

b) per le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui alla lettera a), dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione;

c) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale; in tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo competono su richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti e decorrono secondo le modalità stabilite nella delibera di cui al comma precedente.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele dichiarazione, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo **possono essere** ~~sono~~ coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 36 - VERSAMENTO

1. La TARI è versata secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs 9.7.1997 n°241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopra citato art. 17 in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. L'ufficio competente provvede a inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento indicante l'importo della TARI e del tributo provinciale di cui all'art. 27 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree scoperte su cui è applicata la TARI, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27.7.2000 n°212.

3. Con la delibera di cui all'art. 25, comma 7, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze delle rate in cui può essere versato il tributo.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia di Firenze del tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs 30.12.1992 n°504 come riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto di trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

ART. 36 - VERSAMENTO

1. La TARI è versata secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs 9.7.1997 n°241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopra citato art. 17 in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. L'ufficio competente provvede a inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento indicante l'importo della TARI e del tributo provinciale di cui all'art. 27 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree scoperte su cui è applicata la TARI, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27.7.2000 n°212 e **dalla deliberazione ARERA n. 444/2019.**

3. Con la delibera di cui all'art. 25, comma 7, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze delle rate in cui può essere versato il tributo.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia di Firenze del tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs 30.12.1992 n°504 come riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto di trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.